

# TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL CLERO SECOLARE -

---

Maggio 2020

# Premessa

- Il Fondo di Previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è un fondo speciale gestito dall'Inps che ha lo scopo di gestire gli obblighi contributivi e di liquidare le prestazioni assicurando la tutela previdenziale strettamente connessa con lo status sacerdotale degli iscritti.
- Tale Fondo è disciplinato dalla L. 22/12/1973, n° 903 che ha istituito un unico fondo di previdenza per il clero secolare e dalla successiva L. 23/12/1999, n° 488.
- Sono iscritti obbligatoriamente
  - a) tutti i sacerdoti secolari italiani - dal momento della **loro ordinazione sacerdotale** o
  - b) tutti i sacerdoti secolari provenienti dall'estero - dal momento in cui **iniziano a svolgere un servizio a favore delle Diocesi Italiane** .
- Non sono compresi nei soggetti interessati al Fondo Clero **i diaconi, le appartenenti/gli appartenenti agli Ordini Religiosi.**

# Modalità di versamento dei contributi

- A decorrere dal 1 gennaio 1987 il compito di versare all'INPS i contributi pensionistici per i sacerdoti inseriti nel Sistema di Sostentamento del Clero previsto dalla L. 222/1985 è affidato all'Istituto Centrale Sostentamento del Clero.
- I sacerdoti che non risultano inseriti nel Sistema di Sostentamento devono provvedere autonomamente a versare i contributi a loro carico.
- L'importo annuo di tale contributo è pari a **€ 1.741,08**: € 290,18 bimestrali e € 145,09 mensili.
- Tale importo resta provvisoriamente confermato per l'anno 2021 fino a che non sarà emanato un nuovo decreto che ne modifichi l'ammontare.

# Prestazioni

- Le prestazioni previdenziali corrisposte dal Fondo consistono in:
  - 1) **Pensione di Vecchiaia;**
  - 2) **Pensione di Invalidità;**
  - 3) **Pensione ai Superstiti di pensionato o iscritto**

# Pensione di Vecchiaia

- La pensione di vecchiaia spetta
- A) agli iscritti che abbiano compiuto i **65** anni di età con una anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- B) a coloro che hanno raggiunto il **68°** anno di età con un requisito minimo contributivo pari a **20** anni;
- C) a coloro che hanno raggiunto il **68°** anno di età con un requisito minimo di **10** anni: si tratta di sacerdoti ordinati in età avanzata o ex religiosi divenuti secolari.

# Pensione di Vecchiaia

- **Importante:**
- Per effetto del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso pensionamento «alla speranza di vita», esteso al Fondo Clero esteso dalla legge 122/2010, sono stati modificati i requisiti anagrafici:

<b>ANNO 2020</b>	
<b>Requisito anagrafico post 01/07/2013</b>	<b>Requisito contributivo</b>
66 anni d'età	40 anni contributi versati
69 anni d'età	20 anni contributi versati

# Pensione di Invalidità

- Si considera invalido l'iscritto che sia divenuto **permanentemente incapace di esercitare il proprio ministero** a causa di malattia o difetto fisico o mentale. Lo stato invalidante del richiedente deve essere dichiarato dall'Ordinario Diocesano: tale dichiarazione non è vincolante per l'INPS, che non può riconoscere il diritto alla pensione, ma è indispensabile per poter liquidare la pensione.
- Si acquisisce il diritto alla pensione di invalidità in presenza di una anzianità assicurativa e contributiva di almeno **5** anni.
- Viene riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità anche a coloro che si trovino nella condizione di iscritti ridotti allo stato laicale o esonerati dalle funzioni di ministri di culto, purché gli stessi possano far valere **5** anni di anzianità contributiva e sempre che siano riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore nell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
- L'importo della pensione è pari al trattamento minimo in vigore nell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

# Pensione ai Superstiti

- Tale prestazione spetta – a domanda – ai superstiti di
  - a) pensionato del Fondo;
  - b) Iscritto che, al momento del decesso, possa far valere almeno **5** anni di contribuzione versata al Fondo stesso.

Tale trattamento pensionistico può essere richiesto:

- a) Dal coniuge, anche se separato legalmente;
- b) Ai figli minori di anni 18;
- c) Ai figli studenti entro il 21° o 26° anno di età se universitari a carico del genitori al momento della morte;
- d) Ai figli di qualunque età riconosciuti inabili e a carico del genitore al momento della morte;

# Pensione ai Superstiti

- In mancanza del coniuge, dei figli, la pensione può essere erogata:  
ai genitori di età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione che risultino a carico del deceduto.
- In mancanza del coniuge, dei figli, dei genitori la pensione può essere erogata:  
Alle sorelle nubili/inabili e fratelli celibi/inabili che risultino a carico del deceduto.

## Modalità di calcolo

- La pensione di vecchiaia è costituita da:
  - una quota corrispondente al trattamento minimo in vigore nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (per l'anno 2020 pari a **€ 515,07** mensili);
  - una quota aggiuntiva pari a **€ 5,96** (per l'anno 2020) per ogni anno di contribuzione eccedente il **20°**;
  - una quota aggiuntiva pari a **€ 5,96** (per l'anno 2020) per ogni anno di contribuzione successiva al raggiungimento dei requisiti di **68 anni** (più adeguamento alla speranza di vita – **69 anni per l'anno 2020**) e **20** anni di contributi versati.
  - Ai pensionati spetta inoltre una tredicesima rata di pensione.

## Modalità di calcolo

Trattamento minimo	anno 2020	Supplemento Quota	
€ 515,07	+	€ 5,96	mensili

### ESEMPIO:

Trattamento minimo	Sacerdote con 40 anni di contribuzione versata		
€ 515,07	+	€ 5,96 x 20 =	€ 119,20
totale			<b>€ 634,27</b>

## Riduzione di un Terzo della Pensione Fondo Clero

- Nel caso in cui l'iscritto al Fondo sia titolare di una pensione autonoma liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria o di altra forma di previdenza sostitutiva, la pensione Fondo Clero viene ridotta nella misura di un terzo del relativo importo.
- Tale riduzione viene operata direttamente dall'INPS Fondo Clero sulla pensione stessa, mentre l'importo della Pensione diversa dalla Fondo Clero rimane inalterato .

Importo lordo F. C.	Trattenuta TERZO
€ 634,27	€ 634,27 : 3 = € 211,42
	€ 634,27 - € 211,42
	<b>totale € 422,85</b>

# Pensione Fondo Clero e Sistema di Sostentamento

- Sulla base della L. 20/05/1985, n° 222, è stato stabilito che la pensione assicurata dal Fondo Clero INPS rimane esclusa dal computo dei proventi rilevanti per determinare la remunerazione dei sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento.
- La pensione Fondo Clero rimane nella piena disponibilità del sacerdote, in aggiunta alla remunerazione spettante per l'incarico/incarichi ministeriali svolti.

# Domanda di pensione

- A decorrere dal 2004 il nostro Ufficio Sacerdoti si occupa della predisposizione della Domanda di Pensione Fondo Clero.

L'Ufficio:

- 1) verifica i nominativi dei sacerdoti che avrebbero diritto a presentare la Domanda di Pensione;
- 2) Prepara, compilando nelle diverse sezioni, la Domanda;
- 3) invia tale Domanda al Sacerdote, pregandolo di firmare nelle parti indicate e di allegare la documentazione richiesta dall'INPS;
- 4) chiede all'Ufficio Cancelleria della Curia Arcivescovile di predisporre la Dichiarazione dell'Ordinario Diocesano – documento fondamentale per l'accettazione della pratica;
- 5) invia la Domanda al Patronato Acli che, in via telematica, trasmette i dati del Sacerdote all'INPS Fondo Clero.

# Documentazione necessaria

- I documenti necessari per presentare la richiesta di Pensione Fondo Clero INPS:
- 1) il modulo di pensione;
- 2) la fotocopia del documento d'identità valido e il codice fiscale;
- 3) la fotocopia del Codice IBAN;
- 4) la dichiarazione dell'Ordinario Diocesano.